



COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO

Area Servizi Alla Persona

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 207 di data 27/03/2023

OGGETTO: Intervento 3.3.D “progetti occupazioni in lavori socialmente utili per accrescere l’occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli” – annualità 2023-2025 – nomina commissione tecnica

Relazione

Nell’ambito degli interventi di politica del lavoro, ai sensi della L.P. 16.06.1983 n. 19, la Provincia Autonoma di Trento, tramite l’Agenzia del Lavoro, promuove e sostiene progetti per l’accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili. L’Agenzia del Lavoro provinciale, al fine di facilitare l’inserimento lavorativo di soggetti deboli e di favorire il recupero sociale e lavorativo di soggetti in situazione di svantaggio sociale, concede contributi agli Enti locali che promuovono progetti di accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili. Tali progetti sono cofinanziati dalla PAT e, per la parte residua, dall’Ente promotore.

L’amministrazione comunale di Ala, nell’intento di fornire risposta alle esigenze della collettività ed in particolare delle fasce più deboli della popolazione maggiormente soggette al processo di emarginazione dal mercato del lavoro, anche per le annualità 2023 - 2025 intende sostenere e promuovere interventi straordinari a sostegno dell’occupazione attraverso l’attivazione di quattro progetti di cui due si riferiscono a lavori di recupero ed abbellimento urbano e rurale consistenti in lavori di manutenzione, pulizia e sistemazione di sentieri, stradine, aree verdi e siti di interesse pubblico, uno attiene al riordino, digitalizzazione archivi e valorizzazione beni culturali ed uno a particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo.

I progetti triennali, approvati in linea tecnica con deliberazione giunta n. 11 del 7 febbraio 2023, per

ciascuna annualità avranno una durata di sette mesi (decorrenti indicativamente a partire dal mese di aprile), ad eccezione del progetto inerente particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo la cui durata per ciascuna annualità è pari a 6 mesi con decorrenza indicativamente a partire dal mese di giugno / luglio.

In data 10 marzo 2023 i progetti sono stati trasmessi alla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia del Lavoro per la concessione del finanziamento, tramite l'apposita piattaforma telematica.

Il comune di Ala si avvale di soggetti attuatori dei progetti espressamente individuati dal Documento degli interventi di politica del lavoro della Provincia autonoma di Trento nelle cooperative sociali di tipo B come indicate dalla Legge n. 381/1991. L'affidamento in parola rientra nella nozione di appalto, previsto dalla normativa nazionale e comunitaria. Detto appalto si connota per l'aspetto sociale più che dal fine di procacciare all'amministrazione un servizio, l'affidamento è riconducibile alla nozione di appalto di servizi sociali, come elencati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici.

Con determinazione a contrarre n. 131 del 1° marzo 2023, si è proceduto all'indizione della procedura di gara, all'approvazione degli atti di gara e alla scelta delle ditte da invitare al confronto concorrenziale tramite il mercato elettronico della pubblica Amministrazione.

In data 10 marzo 2023 è stata pubblicata la gara telematica tramite RDO (Me-Pat) n. 115493 per l'affido del servizio inerente l'attuazione degli interventi di politica del lavoro annualità 2023 - 2025 – Intervento 3.3.D "Progetti occupazioni in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli", come sopra meglio specificato.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera a) del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. del 22 maggio 1991 e dell'art. 17 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, valutata sulla base di un punteggio tecnico (85 punti) e un punteggio economico (15 punti). In particolare, per quanto concerne l'attribuzione del punteggio tecnico sarà valutata la qualificazione del coordinatore del cantiere, l'organizzazione del servizio e la capacità gestionale secondo i criteri e sub-criteri indicati negli atti di gara.

Si rende ora necessario provvedere, come previsto dall'art. 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla nomina della Commissione tecnica di gara per la valutazione delle offerte tecniche.

Al riguardo si rileva che l'art. 77, comma 7, sopra richiamato stabilisce che la nomina e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; mentre il comma 3 del medesimo articolo, prevede, per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria (individuata all'art. 35 in base alla tipologia di appalto) nonché per quelli di minore complessità (specie nel caso di procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione), la possibilità di nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Si rileva inoltre che l'art. 21 rubricato "*Composizione delle commissioni tecniche*" della L.P. 9.3.2016 n. 2, al comma 6, stabilisce che il responsabile del procedimento scelga i componenti della commissione tecnica dall'elenco telematico previsto dal comma 1 selezionando in via prioritaria i dipendenti pubblici del proprio organico, o, in caso di accertata carenza, altri iscritti, nel rispetto dei principi di rotazione, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, tenuto conto della loro idoneità professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il regolamento di attuazione definisce i criteri e le modalità, anche telematiche, di selezione dei commissari e disciplina i rimborsi e i compensi massimi dei commissari esterni all'amministrazione aggiudicatrice.

In riferimento a quanto sopra si evidenzia che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1641 del 16 giugno 2022 è stato, fra l'altro, istituito l'elenco telematico aperto dei componenti delle commissioni tecniche di cui all'art. 21 della L.P. n. 2/2016 e s.m. citato, pertanto i componenti della Commissione tecnica della procedura di gara in oggetto devono essere individuati tra i soggetti iscritti all'albo telematico sopraccitato.

Risulta pertanto ora necessario provvedere alla nomina della commissione tecnica composta da tre persone, dando atto che sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di incompatibilità dei tre componenti individuati nelle seguenti persone:

- Nicola Passamani, responsabile dell'area tecnica;
- Maurizio Deimichei, responsabile del servizio attività economiche e sociali;

- Michela Debiasi, del Servizio gare e appalti, provveditorato e contratti.

Tutto ciò premesso;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamata la premessa narrativa e ritenuta la parte integrante del presente provvedimento;

Visti i "progetti occupazioni in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli" relativi all'Intervento 3.3.D – annualità 2023 - 2025 promossi dal Comune di Ala ed approvati con deliberazione giunta n. 11/2023;

Ritenuto necessario nominare la Commissione tecnica di gara per la valutazione delle offerte tecniche presentate nella seguente composizione:

- Nicola Passamani, responsabile dell'area tecnica;
- Maurizio Deimichei, responsabile del servizio attività economiche e sociali;
- Michela Debiasi, del servizio gare e appalti, provveditorato e contratti.

Richiamato il comma 8 dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 secondo il quale il presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari prescelti e ritenuto di individuare pertanto nella figura dell'ing. Nicola Passamani, la persona idonea a svolgere le mansioni di Presidente della Commissione tecnica di gara;

Dato atto che le funzioni di Segretario verbalizzante delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice sono svolte dalla dott.ssa Michela Debiasi;

Visti gli atti di accettazione di incarico e la dichiarazione di responsabilità resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dai singoli componenti la commissione in merito all'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016;

Rilevato che, in considerazione del fatto che tutti i soggetti sopra indicati sono dipendenti comunali, non è necessario prevedere alcun compenso per la loro attività;

Vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 di disciplina delle procedure di Appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture;

Vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. che detta disposizioni in materia di attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento ed il Relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. In data 22 maggio 1991;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visti inoltre:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 40 di data 13 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 23 dicembre 2018;
- il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 49 di data 29 novembre

2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018;

- il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 26 febbraio 2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15 febbraio 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025 e il Bilancio previsionale finanziario per il triennio 2023-2025.
- la deliberazione della Giunta comunale n. 12 di data 15 febbraio 2023 con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) per il triennio finanziario 2023-2025, ai sensi dell'art. 169 D.L.gs del 18 agosto 2000 n. 267 e s. m.;
- la deliberazione della giunta comunale n. 23 del 14 marzo 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025;
- decreti sindacali con i quali sono stati nominati rispettivamente i Responsabili di Area e dei Servizi comunali;

Considerato che, in esecuzione della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2, dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Ritenuta dunque la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

Accertata la propria competenza a disporre;

D E T E R M I N A

1. di nominare la commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici invitati alla gara telematica tramite RDO (Me-Pat) n. 115493 per l'affido del servizio inerente l'attuazione degli interventi di politica del lavoro per le annualità 2023 - 2025 – Intervento 3.3.D “Progetti occupazioni in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli”, composta dai seguenti membri, dipendenti comunali, estranei alla commissione amministrativa:
 - Nicola Passamani, Responsabile dell'Area Tecnica, presidente di commissione;
 - Maurizio Deimichei, Responsabile del servizio attività economiche e sociali, membro;
 - Michela Debiasi, del Servizio gare e appalti, provveditorato e contratti, membro con funzioni di segretario verbalizzante;
2. di dare atto che i membri della commissione non percepiranno alcun compenso essendo dipendenti del Comune di Ala;
3. di dare atto che i membri di cui al punto 1 hanno presentato, all'atto di accettazione dell'incarico, la dichiarazione di responsabilità resa, ai sensi dell'art. 47 del D.PR. 28.12.2000, n. 445, in merito all'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016;
4. di dare atto che, il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, trattandosi di membri interni alla struttura del Comune di Ala;
5. di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.p. 30 novembre 1992 n. 23 e ss.mm., che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a ricorso giurisdizionale al T.r.g.a. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - b ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199;

IL RESPONSABILE
Area Servizi Alla Persona
Stratta Liliana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Proposta di determinazione istruita da: Deimichei Maurizio